

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE**

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario	BAZZO	Presidente
Dott. Clotilde	PARISE	Consigliere
Dott. Lisa	MICOCHERO	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.  
2585 del Ruolo Generale dell'anno 2012

**TRA**

COLACEM S.P.A., (C.F. 01157050541),  
rappresentato e difeso dall'Avv.to SARTORI ANTONIO e  
dall'Avv.to GIAMPIETRO FRANCO (GMPFNC41A07H501B) VIA F.  
SACCHETTI 114 00137 ROMA; e con domicilio eletto in  
CALLE DEL SALE 33 VENEZIA MESTRE

PARTE APPELLANTE

**CONTRO**



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
rappresentati e difesi dall'Avv.to AVVOCATURA DELLO  
STATO DI VENEZIA e dall'Avv.to e con domicilio eletto  
in AVVOCATURA - PIAZZA SAN MARCO 63 VENEZIA

PARTI APPELLATE

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3033/2011  
del Tribunale di Venezia

**CONCLUSIONI**

Per parte appellante:

Dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale  
proposta dai Ministeri attori, ai sensi dell'art. 303  
comma 1 lett. I) D. Lgs. N. 152/2006, vista la pendenza  
attuale di un procedimento di bonifica delle aree di  
cui al presente procedimento e, comunque,  
l'improponibilità della stessa, per carenza di  
interesse ad agire, vista l'intervenuta transazione tra  
le società del gruppo Edison ed il Ministero  
dell'Ambiente.

Nel merito:

Previo, se del caso, supplemento di istruttoria, ai



sensi dell'art. 356 c.p.c. attraverso un ordine di esibizione ai Ministeri attori, ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto tutta la documentazione attinente la transazione stipulata dallo Stato con le società del gruppo Montedison, per il danno ambientale causato nelle aree oggetto del presente procedimento;

nonché, ove ritenuto opportuno, previa nomina di un CTU che, in relazione al documento definito "Studio Tonini o Rinaldo", accerti - anche attraverso la consultazione di foto aeree della zona, scattate nel corso degli anni di riferimento - la verità e la fondatezza del presupposto di fatto su cui si basa lo stesso studio fornito dalla P.A., ossia che l'area di proprietà della Colacem S.p.a. sia costituita da aree "vegetate", suolo nudo e, infine, anche da aree edificate, quando invece, nella realtà dei fatti l'area - pur non essendo completamente edificata - è completamente pavimentata e, pertanto, impermeabile e le uniche aree individuate nello studio come vegetali o a suolo nudo, appartengono al Demanio dello Stato e non all'odierna appellante;

Rigettare la domanda giudiziale dei Ministeri



appellati, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese.

Per parte appellata:

Rigettarsi l'appello e/o dichiararsi lo stesso inammissibile. Spese rifuse.

#### **FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, evocando in giudizio la società Colacem S.p.a., esponevano che la convenuta era proprietaria di un'area nella zona industriale di Venezia - Porto Marghera nella parte denominata "Malcontenta", compresa nell'area di un sito la cui bonifica era considerata di interesse internazionale; che il Magistrato delle Acque aveva avviato un programma di intervento teso all'arresto del processo di degradazione e, in tale ambito, era stato concluso un accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, conferendo anche la possibilità di esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento; che gli esponenti avevano quindi determinato i criteri per la



valutazione del danno ambientale causato dal sito di proprietà della convenuta a causa del mancato marginamento; che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 18 L. n. 349/86, il proprietario dell'area era obbligato a risarcire il danno ambientale cagionato dalla tempestiva mancata adozione di misure di messa in sicurezza tali da evitare la propagazione degli inquinanti. Ciò premesso chiedevano l'accertamento del diritto al risarcimento del danno ambientale per la contaminazione derivante dall'area di proprietà della convenuta.

Si costituiva il convenuto rilevando di aver acquistato l'area in data 29.12.2003, in forza di un contratto di cessione di ramo d'azienda dalla ditta Pagnan S.p.a., precisando di aver utilizzato il sito, a partire dalla data di acquisto, solo per attività di carico-scarico e deposito di leganti idraulici in vista della loro commercializzazione e pertanto di non aver cagionato il danno ambientale, precisando altresì, che in base all'accordo di Programma, erano il Magistrato alle Acque e l'Autorità Portuale di Venezia che



dovevano svolgere alle opere preliminari di decontaminazione e banchinamento.

Con sentenza n. 3033/11, il Tribunale di Venezia accertava la sussistenza dei presupposti per farsi luogo a condanna di risarcimento del danno all'ambiente derivato dalla diffusione di inquinanti contenuti nei terreni di proprietà di Colacem S.p.a. Più in particolare il Giudice riteneva che la responsabilità della convenuta fosse da ascrivere alla mancata adozione delle misure necessarie ad impedire il prodursi di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello già esistente, individuando un obbligo di attivazione nella delibera n. 1 del 22.4.2004 della Conferenza dei Servizi e negli Accordi di Programma dd. 7.4.2006.

Avverso detta sentenza proponeva appello Colacem S.p.a. censurando la decisione del Giudice laddove aveva ritenuto applicabili al proprietario dell'area gli artt. 17 del D. lg. N. 22/97 e l'art. 18 della L. n. 349/86 che riguardavano solo il "soggetto responsabile" del danno ambientale, mentre l'art. 9 del DM n. 471/99 prevedeva solo come facoltativo l'intervento del proprietario. Osservava inoltre che



anche laddove fosse stato ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. (escluso dal Giudicante), comunque l'esecuzione delle opere di bonifica non potevano farsi rientrare negli obblighi derivanti dal rapporto di custodia.

Precisava inoltre che tutte le prescrizioni della Conferenza di Servizi, poste a fondamento dell'obbligo giuridico di intervento di Colacem, erano in realtà dirette nei confronti della precedente proprietaria Pagnan S.p.a. e l'unico atto diretto nei suoi confronti (nota del MATTM dd. 1.6.07) era stata impugnata davanti al TAR. Osservava inoltre che dette prescrizioni erano state tutte adottate in epoca successiva al 29.4.2006 e quindi nella vigenza del D.lg. n. 152/06, pacificamente non applicabile al caso di specie.

Con ulteriore motivo di gravame, osservava che le parti appellate non avevano fornito elementi di prova in ordine alla condotta omissiva colpevole asseritamente tenuta da Colacem e contestava l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta imputata ed il danno lamentato in quanto lo Studio Rinaldo operava su di piano meramente ipotetico ed era



quindi inidoneo a fondare l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta imputata a Colacem e l'asserito danno.

Infine chiedeva ex art. 356 c.p.c. che fosse ordinato agli appellati l'esibizione dell'accordo transattivo tra il MATTM e la Mondedison.

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

L'appello proposto può trovare accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Ad avviso del Collegio può configurarsi, prima dell'entrata di vigore del D.lg. n. 152/06, una responsabilità per il proprietario, mero utilizzatore di un sito già inquinato, solo ove venga accertato un nesso di causalità tra la sua attività produttiva e l'avvenuta contaminazione dei luoghi: infatti solo in questo caso l'art. 17 del D.lg. n. 22/97 impone al proprietario, nella sua qualità di corresponsabile dell'inquinamento, di attivarsi al fine di porre in





essere atti e comportamenti unitariamente finalizzati al recupero ambientale del sito.

Infatti, coperta dal giudicato la questione relativa alla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., deve trovare applicazione l'art. 17 sopra menzionato il quale al comma 2 dispone che: "Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento".

La giurisprudenza ha peraltro precisato che la responsabilità dell'autore dell'inquinamento, avente natura oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale, sorge quindi a prescindere dall'esistenza di un qualsiasi elemento di soggettivo colposo o doloso; quella del proprietario, di cui al comma 10 e 11 del suddetto articolo, (gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di



ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3...) impone che sussista almeno il rapporto di causalità tra l'attività svolta in concreto dal proprietario sul sito ed il superamento dei limiti di contaminazione, con la conseguenza che il proprietario che non abbia portato alcun contributo causale, neppure incolpevole, all'inquinamento, non si trova in una posizione assimilabile a quella dell'inquinatore, essendo al più solo tenuto a sostenere i costi di bonifica per l'esistenza di un onere reale sul sito (Consiglio di Stato n. 282/2012 e Cass. n. 5705/2013).

Ne consegue che nel caso di specie non può essere pronunciata alcun accertamento relativo all'obbligo di risarcire il danno ambientale conseguente alla diffusione incontrollata degli inquinanti o alla mancata adozione delle misure di messa in sicurezza, in quanto tale responsabilità grava esclusivamente sul responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 17 sopra menzionato, e non anche a Colacem, la quale, con la propria attività produttiva, non ha contribuito ad aggravare la situazione di inquinamento già esistente.



Conseguentemente la domanda proposta in primo grado da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti andrà respinta.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Colacem S.p.a. nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così decide:

• In accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 3033/2011 del Tribunale di Venezia, rigetta la domanda svolta da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• Compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.

Così deciso in Venezia il 9 novembre 2016



Sentenza n. 1/2017 pubbl. il 03/01/2017  
RG n. 2585/2012  
Repert. n. 1/2017 del 03/01/2017

Il consigliere est.

Lisa Micochero

Il Presidente

Mario Bazzo

